

della vita chiede perdono alla seconda moglie, cui dà il nome di *sorella*, di esser convissuto con lei per otto anni, mentre era sempre viva la consorte legittima<sup>(1)</sup>. Il concilio Tridentino, col decreto dell'11 novembre 1563, pur riconoscendo valide le occulte nozze già avvenute, regolava per l'avvenire il matrimonio con vigili norme dogmatiche<sup>(2)</sup>; ma, quantunque la famiglia fosse data in guardia alla religione, il male persisteva, tanto che il 28 agosto 1577 un decreto del consiglio dei dieci minacciava severe pene « a quei scelerati che sotto pretesto di matrimonio pigliano donne colla sola parola *de praesenti*... e dopo averle violate e godute per qualche tempo, le lassano ricercando la dissoluzione del matrimonio dalli giudici ecclesiastici ».

Quantunque Venezia svolgesse liberamente le sue consuetudini (*statuti*), e non vi-esse, come molti affermano, a diritto comune (romano), non poteva però essere inte-



LAVORI DONNESCHI.  
(Dal libro detto « il Burato »).

ramente disgiunta dal movimento giuridico del continente italico, e non sentirne l'influsso romanistico sulla giurisprudenza locale. Onde l'antica rigidità della patria potestà andava attenuandosi, e più largo nel tempo stesso facevasi, in conformità allo spirito del momento, l'uso dell'emancipazione, specialmente di quella forma di emancipazione, che fu detta *iuris germanici*, o per *separatam aconomiam*, cessando di fatto il figlio di vivere col genitore o con gli altri famigliari *ad un pane ed un vino*<sup>(3)</sup>. In taluni casi poi di abusi da parte dei genitori della loro potestà, troviamo in vigore, nella seconda metà del secolo XV, la emancipazione con sentenza dei *giudici di petition*<sup>(4)</sup>. Concorrevano dunque, per più vie, il costume e le leggi a frenare nella nuova età la tendenza di costituire casati numerosi, quasi altrettante rocche della *familia* o della *gens*, romanamente intese. Venezia particolarmente temeva che la libertà s'infoscesse intorno alla soverchia potenza di qualche casata; per ciò talvolta impo-

(1) SANUDO, XLVIII, 28.

(2) FRIEDBERG-RUFFINI, *Trattato di diritto eccl.*, pag. 153; BRANDILEONE, *Saggi sulla storia della celebrazione del matr. in Italia*, Milano, 1906.

(3) *Statuta ven.*, I, 36, 40; PERTILE, op. vol. cit., § 115, pag. 382; TAMASSIA, *La famiglia italiana nei sec. XV e XVI*, Palermo, 1911, pagg. 251-53.

(4) TAMASSIA, *La famiglia cit.*, pagg. 262-263, n. 4.